

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N. 05**

**Data: 12.01.2016**

**OGGETTO:** Affidamento incarico legale Avv. Michelangelo Sirena per costituzione in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro per appello sentenza di primo grado 928/2014. Vertenza Piragine Maria Antonia/Comune.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici, del mese di gennaio, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 16,00 . Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TERRANOVA NATALE	Assessore	SI
ARDIS PAOLO	Assessore	SI
IN CARICA N. 4	PRESENTI N. 4	ASSENTI N. =

Assume la presidenza il Sindaco, avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Giancarlo Sirimarco.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro , in data 08.04.2014 ha emesso la sentenza n. 928/14, depositata in cancelleria in pari data , trasmessa al Comune di Fagnano Castello, relativa alla causa civile iscritta al n.6927/14 di R.G.A.C., promossa da: *Piragine Maria Antonia* , rappresentato e difeso dall'Avv. *Rosanna Martellotta*, attrice, contro Comune di Fagnano Castello, convenuto, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Sirena;
- Con ricorso del 21.12.2010 ritualmente notificato la convenuta chiedeva al Comune di Fagnano Castello il pagamento di emolumenti da lavoro dipendente per aver svolto mansioni di custode presso il cimitero comunale , in occasione della frana verificatesi il 29 gennaio 2009;

Considerato che con la suddetta sentenza il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso di che trattasi dichiarandolo nullo per mancanza dei presupposti indispensabili per

il raggiungimento dello scopo, in quanto carente dei requisiti previsti dal n.4 dell'art. 414 c.p.c. e compensa le spese di giudizio;

**PRESO ATTO:**

che in data 11.11.2014 veniva notificato , tramite il servizio postale, atto di citazione in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, ad opera dell'Avv. Rosanna Martellotta , per conto della Sig.r Piragine Maria Antonia avverso la sentenza n.928/2014 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, ritenendola ingiusta e chiedendo la riformula della stessa;

**DATO** atto che è rispondente all'interesse dell'Ente costituirsi nel giudizio di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente ;

Ritenuto, altresì, di individuare per il patrocinio e la difesa dell'Ente nella vertenza in parola l'Avv. Michelangelo Sirena , che ha già seguito il precedente grado di giudizio, il quale ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico de quo;

Visti i pareri di cui all'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

**DELIBERA**

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente , avverso l'atto di citazione in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, promosso dell'Avv. Rosanna Martellotta, per conto della Sig.ra Piragine Maria Antonia , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro n.928/2014;

Di nominare, per i motivi sopra citati, l'Avv. Michelangelo Sirena , del Foro di Cosenza quale legale di fiducia per il patrocinio e la difesa di questo Ente nella vertenza in parola , che ha già seguito il precedente grado di giudizio e che ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico de quo;

Di dare atto che la spesa presuntiva di € 1.000,00 sarà prevista nello stanziamento del cap.1058 del bilancio c.e. in corso di predisposizione;

Di trasmettere copia del provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali per i successivi atti di competenza.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000;